

## FAQ RENTRI

- 1) **È possibile precompilare con i dati di produttore e trasportatore (sempre noi in cat 2bis) i formulari cartacei da mettere sui mezzi che in cantiere caricano e scaricano materiali? Più in generale la gestione dei fir cartacei per quanto riguarda i produttori non iscritti ma che trasportano in conto proprio agli impianti di destino."**

SI. E' necessario, prima di tutto, registrarsi su RENTRI come "Operatore NON iscritto". Al primo accesso al sistema mediante SPID/CIE, si clicca sul pulsante "ACCREDITA nuovo operatore", si segue la procedura indicando "IMPRESA" sulla colonna a sinistra della scheda che compare, e inserendo il codice fiscale/p.IVA relativo nella colonna di destra e confermare. Comparirà in seguito la HOME PAGE, dove a destra si potrà visionare il pulsante "Emissione FIR". Questo pulsante apre la schermata per pre-compilare il formulario, che sarà poi emesso e stampato in formato cartaceo.

- 2) **Volevo chiedervi chiarimenti in merito alla nostra attività di installazione e manutenzione impianti termo-idraulici e di climatizzazione (codice ATECO 43.22.01 ): siamo tenuti alla registrazione per gestire i rifiuti?**

Siete tenuti a iscrivervi solamente se produceate rifiuti pericolosi, altrimenti continuerete ad utilizzare la modulistica cartacea "nuova", quella in vigore dal 13/02/2025 e stabilita dal D.M. 59/2023. Le imprese edili che producono solo rifiuti non pericolosi non devono iscriversi al RENTRI, ma nel momento in cui un'impresa produce un rifiuto pericoloso, allora scatta l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

- 3) **Quadro di ciò che dovremo fare dal momento in cui ci sarà anche per noi l'obbligo di iscrizione al RENTRI ossia dal 15 giugno.**

Avrete tempo dal 15/06 al 14/08 per iscrivervi al RENTRI come "OPERATORI", e da quel momento, non utilizzerete più un registro cartaceo per registrare i rifiuti prodotti dalla vostra attività, ma il registro elettronico. I formulari resteranno emessi in formato cartaceo. Ad ogni modo, anche già adesso potete registrarvi (che non vuol dire "iscrivervi", cioè pagare già la quota annuale) e accedere al sistema per precompilare a computer i formulari che saranno, poi, vidimati, emessi e stampati per essere usati in formato cartaceo. Ci sono delle procedure per creare il registro elettronico su RENTRI e per abilitare le persone che potranno inserirvi i dati, queste saranno oggetto di incontri formativi futuri o "one-to-one" che dovranno essere però concordati.

- 4) **Siamo gestori della manutenzione ordinaria di diverse centrali idroelettriche e come gestori della manutenzione dobbiamo contrattualmente smaltire i rifiuti che principalmente sono oli esausti (questo capita non spesso, potrei buttare lì un carico e scarico dal registro ogni due anni... a seconda del lavoro... ma cmq abbiamo il registro attualmente cartaceo, i formulari ci venivano dati dal trasportatore, e l'anno scorso abbiamo provveduto al MUD per i rifiuti prodotti nel 2023, quest'anno ci ritroviamo a rifarlo per un paio di fusti caricati e scaricati nel 2024...).**

Avendo la vostra azienda meno di 10 dipendenti, siete tenuti anche quest'anno a presentare il MUD per i soli rifiuti pericolosi prodotti nel 2024. La scadenza per la consegna del MUD, quest'anno, è stata prorogata al 28/06/2025. Sempre in considerazione del numero di dipendenti, nel periodo compreso tra il 15/06 e il 14/08 dovete iscrivervi al RENTRI per registrare i movimenti dei soli rifiuti pericolosi, quindi proprio gli oli esausti, imballaggi contaminati e sporchi, bombolette spray, residui di silicani o resine, ecc., o altro materiale rimosso da operazioni edili, contaminato da sostanze pericolose. Sul registro elettronico di RENTRI registrerete, quindi, solamente i movimenti di rifiuti pericolosi, mentre i formulari potete già emetterli precompilandoli e stampandoli in cartaceo. Passando a RENTRI, a meno di accordi diversi con il trasportatore, sarete voi che emetterete direttamente i formulari all'interno della sezione dedicata. Il software è molto semplice e intuitivo, organizzeremo a breve ulteriori incontri per una dimostrazione all'uso del sistema. Una volta al mese, inoltre, i dati dovranno essere "trasmessi" al RENTRI. Questa operazione, a partire dal 2027, servirà per inviare regolarmente i dati di produzione dei rifiuti al RENTRI, ed eviterà nuovamente di presentare il MUD, almeno per i rifiuti pericolosi.

**5) Il FIR viene stampato in duplice copia, vanno compilate necessariamente entrambe le copie? Se per ipotesi se ne compila una sola e l'altra rimane bianca come si può evitare di usarla erroneamente?**

il FIR va stampato sempre in duplice copia, e ora si compone di due pagine. La seconda pagina non verrà mai compilata da voi che siete i produttori dei rifiuti, ma dovete sempre stamparla, anche se lasciata in bianco. Quindi stamperete le due pagine del formulario due volte, se volete potete anche stampare in fronte/retro. Se compilate la prima copia del FIR a mano, potete fare la fotocopia della seconda, dato che non esiste più la possibilità di usare la carta copiativa.

**6) Nel campo unità locale si indica l'indirizzo di produzione del rifiuto o quello della sede legale?**

L'unità locale può coincidere con la sede legale, oppure nel luogo fisico, diverso dalla sede legale, dove vengono effettuate stabilmente attività economiche, quindi registrate in visura camerale, e dove si producono rifiuti. Nel caso di cantieri, ci compila il campo del FIR: "Luogo di produzione (del rifiuto) se diverso dall'unità locale". Si indicherà, quindi, il nome della sede legale vicino al campo UNITA LOCALE' e, nella riga sottostante, l'indirizzo del cantiere dove avete prodotto i rifiuti. Ricorso, comunque, che per i cantieri di breve durata, Il Ministero dell'Ambiente (MASE) conferma che, sul REGISTRO DI CARICO E SCARICO, è possibile imputare la produzione dei rifiuti pericolosi sul registro della sede legale dell'impresa.

**7) Siamo un'azienda metalmeccanica che si occupa anche della gestione ordinaria e della manutenzione ordinaria di centrali di produzione di energia elettrica. Nei contratti di gestione è specificato che la gestione dei rifiuti e il loro smaltimento è a carico del gestore.. tra i rifiuti c'è anche l'olio esausto. Nel compilare il registro con il carico utilizzo la casella RE (paragonando la centrale in gestione ad un cantiere)? o dovrebbe esserci un registro in ogni centrale gestita? Inoltre saremmo interessati a capire in generale come gestire al meglio la parte rifiuti.**

CORRETTO, i rifiuti prodotti nei cantieri esterni si registrano, nell'operazione di carico, segnando "RE" alla voce "CAUSALE OPERAZIONE". Trattandosi di rifiuti di manutenzione, tenete voi un unico registro cartaceo presso la vostra sede, indicando come detto i rifiuti prodotti presso le centrali che figurano da cantieri.

- 8) In occasione di uno scarico, qualora il peso verificato al destino sia maggiore di quello stimato e indicato nel FIR, cosa è meglio fare? Correggere l'ultima operazione di carico? Inserirne una ulteriore prima di segnare quella di scarico ? (tempi permettendo, cioè nell'ipotesi che il FIR venga restituito entro i 10 giorni). Mi è chiaro invece che nel caso di peso verificato al destino inferiore al peso stimato non si possa far altro che correggere l'ultima operazione di carico o più di una (sempre nel rispetto dei tempi di registrazione delle operazioni e della loro consecutività).**

Se il peso effettivo, quindi verificato a destino, vi viene trasmesso dall'impianto entro i 10 giorni dalla data di scarico, ovvero di uscita dei rifiuti dalla vostra sede, potete anche indicare direttamente il peso effettivo nel campo 25 del Registro, alla voce: PESO VERIFICATO A DESTINO. In questo modo, indicando il peso ""stimato"" al campo n. 13) e il peso verificato a destino al campo n. 25), non c'è più bisogno di ""correggere"" i pesi dei carichi precedenti, perché sono sempre stimati, e quindi fa fede il peso rilevato dalla pesa certificata presso l'impianto di destino.

Se, invece, la comunicazione del peso dall'impianto vi giunge superati i 10 giorni per la compilazione dello scarico, dovrete compilare una nuova registrazione di ""RETTIFICA"", associata all'operazione di scarico relativa, e in questo caso, la nuova registrazione di rettifica (sequenziale nel numero di registrazione), dovrà indicare, al campo 6), la data di ""fine trasporto"" di cui al campo n. 24) dell'operazione di scarico a essa associata. Il numero di registrazione della RETTIFICA quindi, come detto poc'anzi, segue la numerazione progressiva su base annuale all'interno del registro (ad es., 00023/25), e riporta al campo 2) la data in cui è stata fatta la rettifica, e al campo 6) la data dell'operazione di carico o scarico che si vuole modificare o integrare.

USARE SEMPRE LA RETTIFICA per correggere un errore di cui a un movimento di carico o scarico, i campi che si possono correggere con la rettifica sono i seguenti: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ricordarsi, però, che ogni operazione di rettifica deve riportare tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati, e i dati corretti.